



# COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 882

Del 03/09/2025

## DIRIGENZA AREA 4

### Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

**OGGETTO:** Affidamento incarico di supporto operativo per la gestione del porto turistico di Capo San Donato. Revisione convenzione Rep. 4995 del 1.02.2007 con la società Finale Ambiente spa (oggi SERI spa). CIG: B8134C51F6. Approvazione bozza disciplinare di incarico. Atto unico di affidamento di cui all'Art.17 comma 2 del Dlgs.36/23. Impegno di spesa.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- Il Comune di Finale Ligure è titolare della concessione demaniale dello specchio acqueo e delle opere del Porto Turistico di Capo San Donato con atto n°76/06;
- L'esternalizzazione del servizio di gestione del porto da parte del Comune è stata deliberata del Consiglio Comunale con deliberazione n°29/06 sulla base di uno studio di fattibilità;
- Il Comune di Finale ha deliberato di affidare la gestione del complesso alla propria società interamente a capitale pubblico Finale Ambiente spa approvando (1con Deliberazione di C.C. n°5 del 25.01.2007) la relativa bozza di convenzione.
- La convenzione Rep.n°4995 per "*L'affidamento alla società Finale Ambiente spa del servizio di gestione del porto turistico di Finale Ligure*" è stata sottoscritta in data 1.02.2007 ed ha validità fino al 31.12.2026.
- Lo scopo che s'intendeva perseguire con l'esternalizzazione della gestione del porto era quello di realizzare economie di scala, rendere più flessibile la gestione, dare risposta alle esigenze di nuovi investimenti, gestire il rapporto mercato/utenza secondo logiche e strumenti più imprenditoriali.

### CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto previsto dalla convenzione (Art.2), la Finale Ambiente spa (oggi SERI spa) gestisce lo specchio acqueo attrezzato e le annesse strutture a terra ai sensi dell'Art.45 -bis del codice della navigazione, gestisce tutti i contratti di ormeggio stipulati (originariamente dal Comune) con i titolari di posto barca, nonché i rapporti con tutti gli utenti dei servizi portuali offerti, si avvale delle strutture a terra oltre che

di tutte quelle atte a garantire gli ormeggi, impegnandosi a svolgere tutta la manutenzione, ordinaria e straordinaria necessaria al conseguimento dello scopo. I livelli minimi di qualità del servizio sono fissati dalla Carta dei Servizi che costituisce un allegato della convenzione.

- I servizi offerti sono elencati all'Art.5. In particolare, l'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello qualitativo al fine di rendere competitivo l'approdo finale nei confronti dei porti turistici limitrofi.
- E' previsto che entro il 30.09 di ogni anno, la società presenti al Comune un dettagliato prospetto dei servizi che s'intendono attivare nell'anno successivo, oltre a quelli previsti nella convenzione, con la previsione della tariffa eventualmente richiesta unitamente alla proposta di tariffa applicabile a tutti i servizi portuali disponibili. Tutte le tariffe dovranno, in ogni caso, essere approvate annualmente dalla G.C.

#### TENUTO CONTO CHE:

- il gestore provvede a riscuotere i canoni di ormeggio (assegnatari e diportisti) e quelli di eventuali servizi accessori sulla base delle tariffe deliberate dalla G.C.
- Le somme derivanti dai diritti di subentro sono introitate dal gestore per poi essere corrisposte al Comune di Finale Ligure.
- A carico del gestore sono posti i seguenti oneri
  - Oneri per il dragaggio per porto relativi al fisiologico insabbiamento (incluse tutte le spese accessorie necessarie) attivando, di conseguenza, un costante monitoraggio finalizzato alla programmazione dei necessari interventi
  - Oneri di gestione quali: coperture assicurative, costo del personale, gestione e manutenzione delle attrezzature concesse in uso (Art.8), utenze (energia elettrica ed acqua), canoni demaniali.
  - Oneri connessi alle opere da realizzare. Il gestore ha assunto l'impegno alla realizzazione – con propri fondi – dei lavori del secondo lotto per il completamento delle strutture a terra di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n°8 del 19.01.2007 (lavori edili categoria OG1). L'ammontare di tali lavori è quantificato in complessivi € 2.500.000 (iva e spese tecniche incluse). E' altresì inclusa la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'interno dell'area portuale per un importo di € 243.256 (iva e spese tecniche incluse) di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n°116 dell'8.09.2006.

PRESO ATTO che l'esternalizzazione è avvenuta ricorrendo all'istituto della *concessione di servizi*, contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o tale diritto è accompagnato da un prezzo; in particolare, l'affidamento diretto della concessione è avvenuto ai sensi dell'Art.113 comma 5 lettera c del Dlgs.267/00 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica). Tale comma risulta essere stato poi abrogato dall'Art.12 comma 1 del DPR 168/10.

CONSIDERATO che nel corso degli anni si sono determinati dei disequilibri di gestione che sono stati rappresentati dalla società in apposito rapporto avente ad oggetto *“Relazione tecnica sulla gestione del porto di San Donato dal 2007 ad oggi, riflessioni in merito. Aggiornamento 22.10.2022”* nel quale è stato tracciato un puntuale e analitico

consuntivo della gestione del porto.

PRESO ATTO che, sulla base di quanto riportato nel suddetto rapporto, gli elementi perturbativi di maggior rilievo ed incidenza sull'equilibrio di gestione sono stati quelli di seguito indicati:

- Incremento notevole del canone demaniale
- Costi di dragaggio eccedenti le iniziali previsioni a causa di frequenti fenomeni di insabbiamento dell'imboccatura del porto
- Mancanza di una vera autonomia nella gestione delle tariffe in coordinamento con il piano di investimenti e di rilancio
- Canone di gestione elevato
- Costo del personale superiore alle iniziali previsioni a seguito dell'implementazione dei servizi richiesti ed in conseguenza degli aumenti contrattuali;

RILEVATO che, relativamente al *piano degli investimenti* (importo totale € 2.500.000), il gestore ha prodotto specifica relazione nella quale, in particolare, si è evidenziato come le modifiche allo strumento urbanistico attuativo del porto ed il lungo percorso autorizzativo connesso alla sua definitiva approvazione, abbiano di conseguenza determinato l'impossibilità di realizzare gli investimenti preventivati (comparto 4 per € 2.500.000) ad eccezione dell'esecuzione dell'impianto fotovoltaico.

RICHIAMATA la deliberazione n° 190 del 14/08/2025 con la quale la Giunta Comunale ha:

- preso atto del grave e strutturale disequilibrio economico-finanziario della gestione portuale, come documentato dalla relazione dell'attuale gestore e, pertanto, convenuto di riconoscere l'inadeguatezza della convenzione Rep. 4995/2007 a garantire una gestione sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi strategici del Comune;
- affermato la volontà dell'Amministrazione di mantenere la gestione del porto in regime *in-house*, ritenendola strategica per il controllo pubblico di un asset fondamentale per l'economia turistica locale;
- dato mandato agli uffici competenti, unitamente alla Società SERI spa, anche con eventuale supporto esterno qualora questo consenta di ridurre i tempi per la finalizzazione del procedimento, di avviare l'istruttoria per la definizione di un nuovo modello di gestione e di una nuova convenzione nel rispetto della normativa vigente.

PRESO ATTO che il percorso di revisione e riordino della convenzione dovrà tenere conto dell'attuale regime normativo di riferimento costituito dalle seguenti disposizioni:

1. Dlgs.201/2022 avente ad oggetto il riordino della disciplina inerente i servizi pubblici locali a rilevanza economica;
2. Dlgs.176/06 – Testo unico sulle società a partecipazione pubblica che definisce le regole ed adempimenti entro cui deve essere disciplinato l'affidamento in house providing a società pubblica;
3. Direttiva n°2014/23/UE (Art.17), n°2014/24/UE (Art.12) , n°2014/25/UE (Art.28) che definiscono i parametri normativi per la regolazione dei rapporti in house providing (ripresi dall'Art.5 del Dlgs.50/16 oggi abrogato);
4. Disposizioni del Dlgs.36/23, in particolare Art.7 che introduce il principio di auto-

organizzazione amministrativa ovvero il modello operativo entro cui possono essere ricondotti gli affidamenti diretti di servizi ad organismi partecipati;

e della necessità di assicurare i presupposti del regime di concessione (con a carico del concessionario del rischio operativo, di domanda, di disponibilità), valutando la possibilità di un mancato ricorso al mercato (con adeguate motivazioni) e affidamento sempre alla società SERI spa.

RITENUTO di individuare, in prima analisi, le seguenti fasi operative che andranno sviluppate nel dettaglio

### **FASE 1: Istruttoria Tecnica e Redazione della "Relazione Qualificata" (ex art. 14 D.Lgs. 201/2022)**

Gli uffici comunali, in stretta collaborazione con SERI S.p.A., devono redigere la relazione obbligatoria per legge. Questo documento dovrà:

- Analizzare il contesto: Descrivere il servizio, le sue caratteristiche e le criticità emerse.
- Motivare la scelta dell'in-house: Argomentare in modo approfondito perché l'affidamento diretto a SERI S.p.A. è preferibile alla gara. Le motivazioni possono includere:
  - Analisi del contesto: Dimostrare che per un porto di queste dimensioni, con le note problematiche (insabbiamento), il mercato potrebbe non esprimere offerte adeguate o potrebbe portare a una gestione speculativa a discapito della qualità e dell'utenza locale.
  - Controllo strategico: L'affidamento diretto garantisce al Comune il pieno controllo sulle politiche tariffarie, sugli investimenti e sulla qualità dei servizi, integrandoli con le più ampie strategie turistiche del territorio.
  - Efficienza e sinergie: Sfruttare le sinergie operative e amministrative già esistenti all'interno di SERI S.p.A.
- Verificare i requisiti dell'in-house: Attestare formalmente che SERI S.p.A. soddisfa i requisiti di controllo analogo, attività prevalente e capitale pubblico.
- Allegare un nuovo e robusto Piano Economico-Finanziario (PEF).

### **FASE 2: Redazione del Nuovo Piano Economico-Finanziario (PEF)**

Il PEF è il documento che deve dimostrare la sostenibilità della nuova gestione. Deve essere realistico, basato su dati aggiornati e proiettato sulla durata della nuova convenzione (fino al 31.12.2027). Dovrà contenere:

- Analisi dei Costi: Stime aggiornate e prudenziali per dragaggio, personale (CCNL applicato), manutenzioni, utenze, canone demaniale statale, imposte.
- Analisi dei Proventi: Previsione dei ricavi basata sulle azioni correttive proposte:
  - Canoni di ormeggio: Adeguamento annuale ISTAT e revisione delle tariffe per renderle remunerative ma competitive.
  - Diritti di subentro: Eventuale trasferimento di questi proventi dal Comune a SERI S.p.A. Questa è una leva fondamentale per l'equilibrio del piano.
  - Nuovi servizi/economie: Quantificazione dei ricavi attesi da "porto secco", ripristino area lavori, vendita di acqua/energia con sistemi a consumo, ecc. impianto fotovoltaico
- Piano degli Investimenti: Un piano realistico e dettagliato, che distingua chiaramente:
  - Investimenti a carico del gestore (SERI): Opere di manutenzione

straordinaria e miglioramento funzionale che possono essere ammortizzate tramite le tariffe (es. colonnine, attrezzature).

- Investimenti a carico del concedente (Comune): Opere strutturali che modificano l'infrastruttura e che non possono essere sostenute dalla sola gestione (es. opere di difesa dall'insabbiamento, rifacimento banchine).
- Equilibrio e Trasferimento del Rischio: Il PEF deve chiudere in equilibrio, dimostrando che i proventi operativi (canoni, servizi) sono in grado di coprire i costi operativi e di remunerare gli investimenti a carico del gestore. È così che si realizza il trasferimento del rischio operativo a SERI S.p.A.

### **FASE 3 Redazione del contratto di servizio**

Sulla base del PEF, si redige il nuovo testo del contratto di servizio, che dovrà includere:

1. Oggetto e Durata: Gestione del porto fino al 31.12.2027.
2. Ruoli e Obblighi: Chiara definizione degli obblighi del Comune (concedente) e di SERI S.p.A. (cessionario).
3. Remunerazione: Specificare che la remunerazione del gestore deriva esclusivamente dai proventi della gestione riscossi dall'utenza, senza alcun canone a carico del Comune.
4. Tariffe: Definire le modalità di approvazione delle tariffe, garantendo al gestore la flessibilità necessaria per rispondere al mercato, pur nell'ambito di indirizzi e tetti massimi stabiliti dal Comune.
5. Investimenti: Richiamare il Piano degli Investimenti del PEF, specificando responsabilità e tempistiche.
6. Monitoraggio e Penali: Introdurre meccanismi di monitoraggio della qualità dei servizi (aggiornando la Carta dei Servizi) e un sistema di penali in caso di inadempienze.
7. Controllo Analogico: Esplicitare le modalità concrete con cui il Comune eserciterà il controllo sulla società.

### **FASE 4: Approvazione Finale**

Il percorso si conclude con una nuova delibera del Consiglio Comunale che:

- Approva la "Relazione Qualificata" che giustifica l'affidamento *in-house*.
- Approva il nuovo Piano Economico-Finanziario (PEF) e il relativo Piano degli eventuali Investimenti.
- Approva lo schema di contratto di servizio.
- Affida formalmente il servizio di gestione del Porto Turistico di Capo San Donato alla società SERI S.p.A. fino al 31.12.2027.

CONSIDERATO che il Dlgs.201/22, all':

- Articolo 17, comma 3: stabilisce: "*Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC*".
- Articolo 31, comma 2: specifica gli obblighi di pubblicazione a cui l'articolo 17 fa riferimento. Questo comma prevede che la deliberazione di affidamento (menzionata nell'art. 17) e il contratto di servizio siano "pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione";

e, pertanto, il combinato disposto di questi due articoli sancisce che il contratto di servizio con una società in house può essere formalmente stipulato solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di affidamento sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

TENUTO CONTO che, stante la complessa procedura da attuare, che presuppone un costante confronto collaborativo con la società SERI spa, e l'intenzione dell'amministrazione comunale di definire e attuare il nuovo rapporto operativo con la società partecipata con decorrenza 1.01.2026, considerate le conseguenti tempistiche previste dalla normativa di riferimento si è dell'avviso, tenuto anche conto che il personale dell'ufficio tecnico risulta impegnato in altrettante improrogabili mansioni d'istituto connesse, in particolare, con l'avvio di numerose opere entro la fine dell'anno, di procedere all'affidamento di apposito incarico di supporto a soggetto esterno qualificato;

VISTA la bozza di disciplinare d'incarico **Allegato 1** alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, stante le prestazioni e attività individuate, l'incarico si configura come prestazione di servizi, ai sensi del Dlgs.36/23 e, conseguentemente, è sottratto dalla disciplina prevista dall'Art.7 comma 6 del Dlgs.165/01 (incarico professionale di consulenza), avendo ad oggetto *“una prestazione imprenditoriale di risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta con caratterizzazione personale”* (CS Sez. IV sentenza n°263/68) in quanto :

- sul soggetto incaricato – come espressamente previsto nel disciplinare d'incarico – grava il rischio d'impresa connesso al buon esito ed allo svolgimento a regola d'arte della prestazione affidata;
- l'attività di supporto non è limitata ad una mera consulenza, ma prevede la partecipazione e il coinvolgimento attivo del soggetto incaricato (riunioni/confronti) con la materiale redazione di elaborati e documenti.

DATO ATTO che per le prestazioni individuate non sussiste, ai sensi dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 36/2023, un'interesse transfrontaliero, considerato l'importo relativamente contenuto (tale da non attrarre operatori economici da altri mercati);

VISTO che per le prestazioni individuate non è necessario redigere il DUVRI in quanto attività meramente intellettuale ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis D.Lgs. 81/2008;

RITENUTO, stante i disposti dell'art. 100 D.Lgs. 36/2023, individuare i seguenti requisiti minimi richiesti per l'affidamento dei servizi tecnici:

Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla CCIAA per l'attività richiesta;

Capacità economica/finanziaria: fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti almeno pari a € 26.000,00;

Capacità tecnica/professionale: Esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi analoghi (supporto all'attività della pubblica amministrazione in tema di servizi pubblici e società partecipate).

RILEVATO che stante gli importi delle prestazioni ricorre la fattispecie di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023 per cui è possibile procedere all'*affidamento diretto*, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione dei servizi individuati;

RITENUTO che per l'espletamento delle attività specificate è stato individuato quale operatore economico a cui affidare l'intervento in oggetto la ditta NEOPA Srl con sede in Alessandria - Piazza Ambrosoli 5 – P.IVA 02631580061, società che offre servizi di supporto agli enti pubblici che, per la specifica tematica, dispone di personale altamente qualificato e risulta in possesso di adeguata e documentata esperienza pregressa per l'attività da eseguire potendo vantare collaborazioni/supporto ad altre amministrazioni pubbliche per tematiche analoghe/simili.

CONSIDERATO che, con decorrenza 01/01/2024, ha acquisito piena efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D.Lgs.36/2023;

DATO ATTO che:

- in data 27.09.2025 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta NEOPA SRL sulla Piattaforma Traspare
- che nei termini fissati è pervenuta l'offerta della sopracitata ditta per l'importo di € 13.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 15.860,00;

RILEVATO che l'offerta formulata è coerente con la disposizioni di cui all'art. 41 comma 15-quater in base al quale “per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento”;

RITENUTO il suddetto importo congruo alle attività da eseguire tenuto conto dell'impegno orario richiesto e della natura specialistica e complessità delle prestazioni;

ESAMINATA la documentazione scaricata dalla piattaforma e rilevato come l'offerta sia stata correttamente formulata da parte del soggetto individuato;

VISTA la dichiarazione del soggetto individuato, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 - conservata agli atti dell'Ufficio - con la quale è stata attestata la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, economico/finanziari e tecnico/professionali di cui all'art. 100 D.Lgs. 36/2023 e ritenuti adeguati all'assunzione dell'incarico;

CONSIDERATO che, sussistendo le condizioni di cui all'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000), il soggetto individuato ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti fermo restando la facoltà da parte della stazione appaltante di verifica delle suddette dichiarazioni, secondo le modalità definite con determinazione dirigenziale n. 161 del 20/02/2024;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il relativo contratto sarà stipulato in forma semplificata mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico firmato digitalmente da parte dal sottoscritto, che dovrà essere sottoscritto digitalmente e reinviato dal soggetto affidatario e che, stante l'importo dell'affidamento, sulla base dei disposti di cui all'Art.18 comma 10 e dell'Allegato I.4, non è dovuta l'imposta di bollo;

RICHIAMATO l'art.17 comma 2 in base al quale – in caso di affidamento diretto - la determinazione a contrarre di cui al comma 1 è sostituita da un atto unico di affidamento che individua *l'oggetto del contratto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*

RITENUTO stante:

- basso rischio di inadempimento in relazione al tipo di prestazione individuata (caratterizzata da un costante confronto per elaborare in condivisione atti e documentazione) e della durata del contratto;
- la comprovata affidabilità dell'operatore economico individuato;
- la tipologia delle prestazioni affidate;

di avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, non richiedendo agli affidatari individuati, la costituzione della garanzia definitiva;

VISTO che:

- il sottoscritto assume, per l'intervento in oggetto, il ruolo di responsabile unico di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 del Capo II dell'Allegato II.14, anche l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) non configurandosi la ricorrenza delle condizioni che impongono la separazione dei ruoli;
- allo stesso DEC/RUP, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 36 del Capo II dell'Allegato II.14, è affidato il compito di accertare, in termini di quantità e qualità, le prestazioni effettuate tenuto conto delle previsioni e contenuti del relativo disciplinare d'incarico;

RILEVATO che l'importo complessivo per l'affidamento dell'attività in oggetto pari a € 13.000,00 più Iva 22% per complessivi € 15.860,00 trova copertura al capitolo **1530** "Incarichi professionali ufficio tecnico" codifica 01.06-1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2025-2027 Esercizio 2025;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 36/23. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- gli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica – CIG: B8134C51F6;
- la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2024 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed il Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24/01/2025 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027";
- l'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## D E T E R M I N A

- Di **stabilire** che:
- 5. il contratto d'appalto ha per *oggetto* l'affidamento a soggetto esterno qualificato del supporto operativo per la revisione convenzione Rep. 4995 del 1.02.2007 con la società Finale Ambiente spa (oggi SERI spa) per la gestione del porto turistico di Capo San Donato
- 6. per l'affidamento del suddetto incarico, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/23 si procede all'affidamento diretto a favore dell'operatore individuato.
  
- **Di approvare** il disciplinare d'incarico, **Allegato 1** alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
  
- **Di affidare** tramite piattaforma Traspare GA-00193 alla ditta **NEOPA Srl** con sede in Alessandria - Piazza Ambrosoli 5 – P.IVA 02631580061, l'incarico per supporto operativo per la predisposizione della relazione prevista dall'Art.30 del Dlgs.201/22 per l'importo di **€ 13.000,00** oltre Iva 22% per complessivi **€ 15.860**.
  
- **Di impegnare** la spesa di cui al punto precedente la spesa di complessivi **€ 13.000,00** oltre Iva 22% per complessivi **€ 15.860** al capitolo **1530** "Incarichi professionali Ufficio tecnico" codifica 01.06-1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2025-2027 Esercizio 2025; esigibile nello stesso in favore della Ditta:

ANAGRAFICA	<b>NEOPA Srl</b>
INDIRIZZO	Piazza Ambrosoli 5
CAP	15121
LOCALITA'	Alessandria
PROVINCIA	AL
STATO	Italia
P.IVA	02631580061
CODICE FISCALE	02631580061

- Di dare atto che:
- 5. il ruolo di responsabile unico di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 con contestuale ricoprimento del ruolo di Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) per quanto attiene i servizi tecnici di ingegneria/architettura affidati è rivestito dall'Ing. Salvatore CURATOLO;
- 6. la presente determinazione costituisce atto unico di affidamento ai sensi dell'art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023;
- 7. stante quanto disposto dall'art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 la determinazione a contrarre di cui al comma 1 è sostituita da un atto unico di affidamento che individua *l'oggetto del contratto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*
- 8. *sulla base del combinato disposto dell'art. 52, comma 1 e dell'art.17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 è possibile procedere all'aggiudicazione che è immediatamente efficace;*
- 9. stante quanto disposto dall'art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023 **la stipulazione del contratto** avverrà *in forma semplificata* mediante firma digitale del Disciplinare

- d'incarico da parte del Dirigente e della Ditta affidataria;
10. trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00 **non è dovuta** l'imposta di bollo ai sensi di quanto indicato nell'All. I.4 D.Lgs. 36/2023;
  11. sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  12. il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

#### **MOVIMENTI CONTABILI**

<b>CAP</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>CODIFICA</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>
1530	NUOVO	01.06-1.03.02.11.999	2025	€ 15.860,00

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE  
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC S.P.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*